



COMUNE DI LESIGNANO DE' BAGNI

PROVINCIA DI PARMA

Ufficio Tributi

Tel. 0521 850217 - Fax 0521 850228

tributi@comune.lesignano-debagni.pr.it

IMU 2013 - INFORMAZIONI

RATA DI ACCONTO 50%

CODICE COMUNE DA UTILIZZARE E547

NOVITA' ANNO 2013

- L'ACCONTO di giugno, pari al 50%, dovrà essere calcolato utilizzando le aliquote e le detrazioni deliberate per l'anno 2012, come di seguito riportate:

<p><u>4,6 per mille annua</u> <u>Acconto 2013:</u> <u>SOSPESO</u> <i>tranne</i> <u>categorie A/1-A/8-A/9</u> <u>aliquota 2,3 per mille</u> <u>(gettito interamente</u> <u>devoluto al Comune)</u> Codice tributo 3912</p> <p><u>DETRAZIONE</u></p>	<p><i>ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE.</i></p> <p><i>Si intende per effettiva abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. L'aliquota si applica alle pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.</i></p> <p><i>E' considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.</i></p> <p><i>E' considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia a condizione che non risulti locata.</i></p> <p><i>Questa aliquota si applica, fermi restando i requisiti dell'abitazione principale, alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio che, ai soli fini dell'applicazione dell'Imposta Municipale propria, si intende, in ogni caso, assegnata a titolo di diritto di abitazione.</i></p> <p><i>Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.</i></p> <p><i>Per gli anni 2012 e 2013, la detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.</i></p> <p><i>L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di € 400,00 e, pertanto, complessivamente la detrazione massima non può superare € 600,00.</i></p>
---	---

<p>4,6 per mille annua Acconto 2013: SOSPESO (gettito interamente devoluto al Comune) Codice tributo 3918</p>	<p>ALIQUOTE AGEVOLATE – FABBRICATI ABITATIVI <i>Si applica alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli ex Istituti autonomi per le case popolari; in entrambi i casi si applica esclusivamente la detrazione di base di € 200,00 prevista per l'abitazione principale (art. 8 c. 4 del d.lgs. 504/1992).</i></p>
<p>4,6 per mille annua Acconto 2013: 2,3 per mille (gettito interamente devoluto al Comune) Codice tributo 3918</p>	<p>ALIQUOTE AGEVOLATE – FABBRICATI ABITATIVI <i>Si applica agli immobili locati, con contratti a canone concordato (di cui all'art. 2 c.3 della L. 431/1998) anche aderendo agli appositi accordi definiti in sede locale o sovracomunale con le associazioni di proprietà edilizia, le organizzazioni sindacali degli inquilini e le organizzazioni confederali. Tale situazione dovrà essere comprovata dalla presentazione dei contratti debitamente registrati.</i></p>
<p>4,6 per mille annua Acconto 2013: 2,3 per mille (gettito interamente devoluto al Comune) Codice Comune 3918</p>	<p>ALIQUOTE AGEVOLATE – ALTRI FABBRICATI <i>Si applica agli immobili di categoria B</i></p>
<p><u>ESENTI</u></p>	<p>FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE <i>Esenti nel territorio comunale di Lesignano de' Bagni (comune parzialmente montano come da elenchi Istat)</i></p>
<p>10,6 per mille annua Acconto 2013 aree: 5,3 per mille Codice tributo 3916 Acconto 2013 D/5: 3,8 per mille allo Stato Codice tributo 3925 1,5 per mille al Comune Codice tributo 3930</p>	<p>AREE EDIFICABILI e FABBRICATI DI CATEGORIA D5 <i>Si applica alle aree edificabili ed ai fabbricati di categoria D5</i></p>
<p>8,9 per mille annua Acconto 2013altri fabbr.: 4,45 per mille Codice tributo 3918 Acconto 2013 D: 3,8 per mille Stato Codice tributo 3925 0,65 per mille Comune Codice tributo 3930</p>	<p>ALIQUOTA ORDINARIA <i>Si applica a tutte le tipologie di immobili non comprese in quelle precedenti, comprese le loro pertinenze.</i></p>

- L'art. 1 del D.L. n. 54/2013 recita: "...il versamento della prima rata IMU di cui all'art. 13 del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. 214/2011, è sospeso per le seguenti categorie di immobili:
 - a) *abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;*
 - b) *unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;*
 - c) *terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all'articolo 13, commi 4, 5 e 8, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni".*
- IL SALDO di dicembre dovrà essere calcolato con le aliquote successivamente approvate dal Consiglio Comunale con versamento a conguaglio sulla 1^a rata.

- Il coefficiente che va moltiplicato per la rendita rivalutata del 5% per i fabbricati del gruppo catastale D (esclusi i D/5) è pari a 65 (nel 2012 tale moltiplicatore era 60).
- L'art. 1, comma 380, lett. f) e g) della Legge n. 228/2012 (Legge di Stabilità 2013) recita:
 - *“Lett. f) è riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13”;*
 - *“Lett. g) i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo del citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D”.*

Pertanto è interamente riservato al Comune il gettito dell'IMU con la sola esclusione degli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D il cui gettito è riservato allo Stato e calcolato ad aliquota standard (0,76%); la differenza di gettito, dovuta all'applicazione dell'aliquota ordinaria deliberata dal Comune nell'anno 2012 e pari allo 0,89% e 1,06% per i D/5, deve essere versata al Comune con codice tributo 3930.

E' interamente riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76% e versato tramite apposito codice tributo 3925.

- Il D.L. n. 35/2013 stabilisce che i soggetti passivi devono presentare la dichiarazione IMU entro il 30 giugno dell'anno successivo alla data in cui il possesso ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con Decreto del Ministero dell'Economia.
- Con la Risoluzione n. 33/E del 21.05.2013 dell'Agenzia delle Entrate, sono stati istituiti i codici necessari per il versamento dell'IMU relativa ai fabbricati ad uso produttivo appartenenti alla categoria catastale D. Mantengono la loro validità i codici tributo già istituiti con le Risoluzioni n. 35/2012 e n. 53/2012. La tabella sottostante riporta lo schema dei codici tributo, che articolano per tipologia di immobile imponibile e per ente destinatario del gettito.

Tipologia immobili	Codice IMU quota COMUNE	Codice IMU quota STATO
Abitazione principale e pertinenze	3912	====
Fabbricati rurali ad uso strumentale diversi dalla categoria D	3913	====
Terreni	3914	====
Aree edificabili	3916	====
Altri fabbricati	3918	====
Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – STATO	=====	3925
Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – INCREMENTO COMUNE	3930	====
INTERESSI DA ACCERTAMENTO	3923	====
SANZIONI DA ACCERTAMENTO	3924	====

Si precisa che il codice “3925” deve essere utilizzato anche per i fabbricati rurali ad uso strumentale classificati nel gruppo catastale D.

IL CODICE ENTE COMUNE DI LESIGNANO DE' BAGNI E': E547

ALTRE INFORMAZIONI UTILI

CHI DEVE PAGARE	<ul style="list-style-type: none">- I PROPRIETARI di immobili;- I TITOLARI del diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli immobili;- IL CONCESSIONARIO nel caso di concessione di aree demaniali;- IL LOCATARIO per gli immobili concessi in locazione finanziaria a decorrere dalla data di stipula e per tutta la durata del contratto.
------------------------	--

IMMOBILI SOGGETTI AD IMPOSTA	<ul style="list-style-type: none">- fabbricati, compresa l'abitazione principale- terreni agricoli (ove non esenti)- aree edificabili
---	---

BASE IMPONIBILE	<p>➤ FABBRICATI ISCRITTI IN CATASTO: Rendita catastale, vigente al 1° gennaio dell'anno d'imposizione, rivalutata del 5% e moltiplicata per:</p> <ul style="list-style-type: none">- 160 per i fabbricati del gruppo catastale A (esclusi gli A/10) e delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7- 140 per i fabbricati del gruppo catastale B e delle categorie catastali C/3, C/4 e C/5- 80 per i fabbricati del gruppo catastale A/10 e D/5- 65 per i fabbricati del gruppo catastale D (esclusi i D/5) – (novità 2013, nel 2012 il moltiplicatore era pari a 60)- 55 per i fabbricati della categoria catastale C/1 <p>➤ TERRENI AGRICOLI Reddito dominicale, rivalutato del 25% e moltiplicato per:</p> <ul style="list-style-type: none">- 110 per i terreni agricoli appartenenti ed utilizzati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali;- 135 per tutti gli altri terreni <p>➤ AREE EDIFICABILI Valore venali in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione. Sono fiscalmente edificabili le aree inserite negli strumenti urbanistici vigenti. (Vedi Delibera di G.C. n. 37 del 15/05/2013 per aree inserite nel PSC; vedi Delibera di G.C. n. 8 del 26/01/2011 per aree inserite nel PRG)</p>
------------------------	---

ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE CHIARIMENTI	<p>Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale <u>il possessore e il suo nucleo familiare</u> dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.</p> <p>Per pertinenze si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nel limite massimo di una unità pertinenziale per ciascuna categoria catastale, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.</p>
--	--

<p>DETRAZIONI E AGEVOLAZIONI</p>	<p><u>Per abitazione principale:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - 200 euro da rapportare al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, da suddividere in parti uguali fra i soggetti passivi per i quali l'unità immobiliare è abitazione principale. - ulteriori 50 euro per ogni figlio di età inferiore ai 26 anni , dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'abitazione principale, fino a un massimo di 400 euro. <p>La detrazione e la maggiorazione spettano sino a concorrenza dell'imposta dovuta per l'abitazione principale e relative pertinenze</p> <p><u>Cooperative edilizie e IACP</u></p> <p>La detrazione di 200 euro per l'abitazione principale si applica alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi delle case popolari. A queste unità immobiliari spetta solo la detrazione e non anche l'aliquota ridotta per abitazione principale.</p> <p>Per questi fabbricati non si applica la quota riservata allo stato.</p> <p><u>Coniuge separato</u></p> <p>L'assegnazione della casa coniugale al coniuge disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende effettuata a titolo di diritto di abitazione. Pertanto il soggetto passivo IMU è esclusivamente l'assegnatario, mentre il coniuge non assegnatario, anche se proprietario dell'abitazione non dovrà versare l'imposta.</p> <p><u>Anziani e disabili in istituto di ricovero/Cittadini italiani residenti all'estero</u></p> <p>Il Regolamento comunale prevede che ai fini IMU si consideri direttamente adibita ad abitazione principale, con applicazione dell'aliquota ridotta e della detrazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata; • l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata.
---	---

<p>RIDUZIONI</p>	<p><u>Fabbricati di interesse storico e artistico</u></p> <p>La base imponibile è ridotta del 50% per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del D.Lgs. 42/2004.</p> <p><u>Fabbricati inagibili</u></p> <p>La base imponibile è ridotta del 50 % per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. Per l'applicabilità di tale riduzione occorre fare riferimento al Regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU.</p>
-------------------------	---

<p>FABBRICATI RURALI</p>	<p>I fabbricati rurali abitativi sono assoggettati secondo le regole generali nella categoria di provenienza come le abitazioni principali.</p> <p>I fabbricati rurali strumentali (se sussistono i requisiti del comma 3 bis dell'art. 9 del D.L. 557/93 convertito dalla Legge 133/94) indipendentemente dalla categoria catastale di appartenenza sono ESENTI nel ns. Comune considerato parzialmente montano come da elenco ISTAT del 31/12/2011.</p>
---------------------------------	---

TERRENI AGRICOLI	Sono ESENTI i terreni agricoli che erano già esenti ai fini ICI. – Non sono esenti i terreni collocati a catasto nei fogli da 1 a 10 escluso il 7 (esente)
AREE EDIFICABILI	<p>Per le aree edificabili inserite nel PSC, con Delibera di G.C. n. 37 del 15/05/2013 sono definite le aree potenzialmente edificabili da PSC con determinazione in merito all'IMU dei valori con finalità di orientamento ai contribuenti e per le verifiche tributarie.</p> <p>Per le aree edificabili già inserite nel PRG, con Delibera di G.C. n. 45 del 24/05/2013 sono stati CONFERMATI anche ai fini IMU per l'anno 2013 i valori indicati nella Delibera di G.C. n. 8 del 26/01/2011 avente ad oggetto: "Determinazione dei criteri per l'attribuzione dei valori minimi delle aree edificabili ai fini dell'art. 5 comma 5, del D.LGS. 504/1992 – decorrenza dall'anno 2011".</p>
CALCOLO DELL'IMPOSTA ANNUA	<p>Deve essere effettuato applicando alla base imponibile come sopra determinata l'aliquota e l'eventuale detrazione. L'imposta è dovuta in proporzione alla quota di possesso ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso considerando per intero il mese in cui il possesso si è protratto per almeno 15 giorni.</p> <p>L'ACCONTO di giugno dovrà essere calcolato con le aliquote deliberate nel 2012.</p> <p>Il SALDO di dicembre, entro il 16.12.2013, dovrà essere calcolato con le aliquote successivamente approvate con versamento a conguaglio sulla 1^a rata.</p>
MODALITA' DI VERSAMENTO	<p>da effettuarsi con modello F24 utilizzando i codici tributo sopra indicati. In alternativa è utilizzabile apposito bollettino di conto corrente postale. Il codice comune da utilizzare è E547.</p> <p>Per i contribuenti non residenti nel territorio dello Stato (AIRE), nel caso in cui non sia possibile utilizzare il modello F24 per effettuare i versamenti IMU dall'Estero, occorre provvedere nei modi seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per la quota spettante al Comune, i contribuenti devono contattare direttamente il Comune beneficiario per ottenere le relative istruzioni e il codice IBAN del conto sul quale accreditare l'importo dovuto; • per la quota riservata allo Stato, i contribuenti devono effettuare un bonifico direttamente in favore della Banca d'Italia (codice BIC BITAITRENT), utilizzando il codice IBAN IT02G010000325348006108000.